

## **TI\_GERICHTE 35.1999.78 vom 29. April 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-04-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.1999.78](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.1999.78)

FR: TI\_GERICHTE 35.1999.78 du 29 avril 1999

IT: TI\_GERICHTE 35.1999.78 del 29 aprile 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 28**

cpv. 4 OAINF: " Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità." (cfr., per la conferma della costituzionalità e della legalità di tale disposto, RAMI 1997 146ss). Va, qui, sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid 4c; RAMI 1996, U240, pag 96; SVR 1995 UV35, pag 106 consid 5b e riferimenti). II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M., non pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b). Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido .

2.3.3. Dalle tavole processuali emerge immediatamente che diversi specialisti hanno avuto modo di chinarsi sulla questione dell'esigibilità lavorativa. Rispondendo al quesito n. 8, il Prof. dott. \_\_\_\_\_, attivo presso l'Ospedale cantonale di \_\_\_\_\_ - designato perito giudiziario nell'ambito della precedente procedura ricorsuale - aveva categoricamente negato l'esistenza di un'incapacità lavorativa, in assenza di qualsivoglia limitazione funzionale a livello dell'articolazione della mano destra: " Ich kann keine funktionelle Störung am handgelenk feststellen. Die Muskelvermehrung am rechten Unterarm zeugt auch von einem Arbeitseinsatz der rechten Hand. Wenn die Hand so schmerzhaft wäre, dass sie tatsächlich geschont würde, würde bei einer Rechtshänderin eine Muskelminderung am rechten Arm erkennbar sein. Dies ist zum Zeitpunkt der Untersuchung aber nicht feststellbar. Insofern glaube ich, eine Einsatzunfähigkeit der rechten Hand nicht. Nach den klinischen Befunden sind alle Greifformen durchzuführen. Ich kann keine Ursache für eine Arbeitsunfähigkeit feststellen" (doc. \_ - inc. \_ - la sottolineatura è del redattore). A seguito di quanto questa Corte ha deciso con sentenza 4 febbraio 1998, \_\_\_\_\_, in data 1° luglio 1998, è stata sottoposta ad una visita medica di controllo presso il dottor \_\_\_\_\_, spec. FMH in chirurgia, attivo presso la Divisione medica dell'\_\_\_\_\_ a

\_\_\_\_\_ . Il suddetto specialista si è, fra l'altro, pronunciato in merito all'esigibilità lavorativa, esprimendo una valutazione più articolata rispetto a quella manifestata dal Prof. \_\_\_\_\_ r: " Trotz möglicher leichter Restbeschwerden im rechten Handgelenk (ohne wesentliches Korrelat) ist der Versicherten jede leichte industrielle Frauenarbeit (gewichte bis 5 kg) weiterhin ganztags und mit normaler Leistung zumutbar. Es sei an die Schadenminderungspflicht erinnert. Dies würde also auch für die letzte Tätigkeit bei der \_\_\_\_\_ SA zutreffen sowie der erlernten Beruf als Coiffeuse. Von Faktoren wie Alter, Arbeitslosigkeit, ungünstige Arbeitsmarkt-Situation muss die \_\_\_\_\_ abstrahieren" (doc. \_ - inc. \_). In data 17 dicembre 1998, la qui ricorrente ha privatamente consultato il dottor \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ del reparto di chirurgia della mano presso l'\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Dal relativo referto, datato 15 febbraio 1999, risultano le seguenti considerazioni sempre riferite all'esigibilità al lavoro: " In gegenwärtigen Zustand ist die Patientin in ihrem ursprünglich erlernten Beruf (Coiffeuse) nicht arbeitsfähig, als Fabrikarbeiterin bei schwerer Belastung, indem Gewichte von 20 kg und darüber bewegt werden müssten, ist Frau \_\_\_\_\_ ebenfalls nicht einsetzbar. Für leichte manuelle Arbeiten, die grösstenteils einhändig durchgeführt werden können, mit Zuhilfenahme der rechten Hand, ist die Patientin sicherlich ganztags einsetzbar, der Behinderungsgrad würde abhängen von der Notwendigkeit des Einbezuges der rechten Hand sowie sich bei Bimanuellen leichten Arbeiten in reduziertem Arbeitstempo niederschlagen. Hierbei ist durchaus eine Arbeitsfähigkeit von mindestens 50% denkbar. Naturgemäss könnte die theoretische Erwerbsfähigkeit in einem optimal angepassten Beruf (einhändiges Führen von Maschinen, Ueberwachen von Arbeitsvorgängen, Bedienen von Testaturen, Telefonverkauf, etc.) idealweise gar 100% erreichen. Im Haushalt wirkt sich die Behinderung auf obligat bimanuelle Arbeiten negativ aus (Brotschneiden, Wäscheaufhängen, Staubsaugen, Wasser abgiesen, etc.). Durch geeignete Hilfsmittel lässt sich diese Behinderung zu einem gewissen Punkt obtemperieren, sicherlich jedoch nicht vollständig, so dass von einem Behinderungsgrad im Haushalt von schätzungsweise 20% ausgegangen werden kann" (doc. \_ - inc. \_). Infine, con rapporto 3 marzo 1999, il dottor \_\_\_\_\_ così ha preso posizione riguardo all'apprezzamento espresso dal dottor \_\_\_\_\_: " Die Beurteilung der theoretisch zumutbaren Arbeitsfähigkeit durch Herrn Dr. \_\_\_\_\_ unterscheidet sich nicht relevant von unserer Stellungnahme vom 01.7.98. Eine leichte Frauenarbeit (rechts bis 5 kg), speziell natürlich administrativer natur, bleibt ganztags und mit normaler Leistung zumutbar, und zwar spätestens ab 13.07.98 (Schreiben der Agentur vom 06.07.98)" (doc. \_ - inc. \_). 2.3.4. L'Istituto assicuratore convenuto ha negato a \_\_\_\_\_ il diritto alla rendita d'invalidità, facendo valere che essa, malgrado i postumi residuali a livello dell'arto superiore destro, potrebbe riprendere, a tempo pieno e con un rendimento completo, l'attività svolta al momento in cui è rimasta vittima dell'infortunio 8 giugno 1995, ossia quella d'operaia presso la ditta \_\_\_\_\_, oppure qualsiasi altra attività di fabbrica leggera, conseguendo così un guadagno almeno equivalente a quello che avrebbe realizzato qualora non fosse sopraggiunto l'evento traumatico assicurato, da qui l'assenza di un discapito economico. La ricorrente, da parte sua, ha fermamente contestato la tesi difesa dall'assicuratore LAINF convenuto, sostenendo che, in ragione degli impedimenti funzionali legati al danno alla salute di natura infortunistica, essa riuscirebbe ad esercitare un'attività leggera soltanto in misura del 50%, realizzando, al massimo, un reddito mensile pari a fr. 1'000.--. Quest'ultimo dato, sempre secondo l'insorgente, andrebbe raffrontato con quanto percepisce sul mercato del lavoro una parrucchiera diplomata dell'età di 55 anni, ovvero sia fr. 3'200.--/mese circa. 2.3.5. Per quel

che riguarda il reddito da non invalido, l'assicurata, così come indicato al precedente considerando, pretende che venga preso in considerazione il reddito che realizzerebbe una parrucchiera diplomata dell'età di 55 anni, posto come la sua originaria professione fosse appunto quella di parrucchiera. Per contro, a mente dell' \_\_\_\_\_, il raffronto va fatto utilizzando il reddito che \_\_\_\_\_, senza l'infortunio, avrebbe conseguito continuando a lavorare presso la ditta \_\_\_\_\_. Questa Corte non può condividere il parere manifestato dalla ricorrente. Determinante, allo scopo di stabilire il reddito da non invalido, è, di regola, l'attività che l'assicurato avrebbe esercitato qualora non fosse sopravvenuto l'infortunio. Quale indizio e punto di partenza per valutare gli sviluppi professionali senza l'infortunio, s'impone l'attività esercitata al momento dell'evento traumatico. Vi è, in effetti, la presunzione che l'assicurato, nel futuro, avrebbe continuato a svolgere quest'ultima, in particolare quando essa corrisponde alla sua formazione e/o quando l'assicurato l'ha esercitata per lungo tempo. Eccezioni, ovverosia cambiamenti di professione, devono venire dimostrati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante. Per ammettere un preteso cambiamento professionale, la giurisprudenza esige che vi siano degli indizi concreti che l'assicurato, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio, avrebbe effettivamente cambiato la propria attività. Questi presupposti potrebbero essere realizzati se l'attività al momento dell'infortunio rappresentava una scelta temporanea oppure forzata. Ammettere un ritorno alla professione originariamente imparata si giustifica soltanto nella misura in cui esista ancora un certo legame, così che vi sia una reale possibilità di ritorno (cfr. P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friburgo 1995, p. 169s. e giurisprudenza ivi menzionata). In casu, al momento in cui è sopraggiunto l'infortunio assicurato, \_\_\_\_\_ si trovava alle dipendenze della ditta \_\_\_\_\_ da circa un anno (cfr. doc. \_ - inc. \_). Dalla documentazione prodotta pendente causa, si evince che essa aveva conseguito l'attestato di capacità quale pettinatrice nel lontano 1962 (doc. \_). Per sua stessa ammissione, l'assicurata ha definitivamente abbandonato quest'attività nel corso del 1980, dopo averla esercitata, inizialmente, a tempo pieno, successivamente, soltanto a tempo parziale (X). In siffatte circostanze, questa Corte ritiene poco probabile che l'insorgente, senza l'infortunio, avrebbe ripreso ad esercitare l'attività di parrucchiera: ciò rientra nell'ordine delle possibilità, ma tale eventualità non s'impone certo secondo il grado della verosimiglianza preponderante. È, per contro, infinitamente assai più probabile che l'assicurata avrebbe continuato a svolgere l'attività esercitata al momento dell'infortunio, ossia quella d'operaia di fabbrica presso la suddetta ditta luganese. Alla luce di quanto precede, determinante, ai fini della fissazione del grado d'invalidità, è, pertanto, il reddito che \_\_\_\_\_ avrebbe percepito lavorando presso la ditta \_\_\_\_\_, qualora essa non fosse rimasta vittima dell'evento infortunistico 8 giugno 1995. Dalla decisione su opposizione 29 aprile 1999, emerge come l'Istituto assicuratore convenuto abbia considerato, quale reddito da non invalido, quanto guadagnato dall'assicurata nel 1995, riprendendo i dati figuranti nell'annuncio d'infortunio LAINF 31 ottobre 1995 (salario annuo di fr. 8'833.-- + 8.3% per la tredicesima - cfr. doc. \_ inc. \_). In realtà, ciò si rivela essere manifestamente errato (cfr., del resto, P. Omlin, op. cit., p. 179: "In zeitlicher Hinsicht ist das hypothetische Einkommen im Zeitpunkt der Rentenverfügung bzw. des Rentenbeginns massgebend. Das Valideneinkommen deckt sich somit nicht mit dem Lohn im Zeitpunkt des Unfalles"). La nostra Alta Corte federale ha, in effetti, costantemente stabilito che il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto ad esaminare una decisione sulla base delle circostanze esistenti al momento in cui la stessa è stata emanata (cfr. DTF 116 V 248 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati). Trattandosi dell'assicurazione contro gli

infortuni, il TFA ha precisato che determinanti sono le circostanze esistenti al momento dell'emanazione della decisione su opposizione (STFA 31 agosto 1993 in re W. R., consid. 1, non pubblicata, citata da P. Omlin, op. cit., p. 290 nota 36; cfr., pure, STCA 14.7.1998 in re N. c. Winterthur Assicurazioni, non pubblicata, consid. 2.7.). In casu, la decisione litigiosa è stata emanata dall' \_\_\_\_\_ in data 29 aprile 1999, ragione per cui rilevante, allo scopo di stabilire l'entità della rendita d'invalidità spettante a \_\_\_\_\_, è il reddito da non invalido che lei avrebbe realizzato nel 1999. Interpellato in merito dal TCA, l'ex datore di lavoro ha attestato che - qualora fosse rimasta, senza interruzioni, alle proprie dipendenze - la ricorrente, nel 1999, avrebbe percepito una retribuzione pari a fr. 6'543.35 (400 ore di lavoro a fr. 15.10/h + tredicesima) (cfr. XII). Pertanto - lavorando a tempo pieno - il guadagno annuo da non invalido, nel 1999, sarebbe stato di fr. 34'015.-- (fr. 15.10/ora x 40 ore/settimana x 52 settimane + 8.3% di tredicesima). 2.3.6. Trattandosi del reddito da invalido, il TCA deve, dapprima, risolvere la questione di sapere quali attività, ed in quale misura, la ricorrente è ancora in grado d'esercitare, malgrado i postumi infortunistici di cui è portatrice. \_\_\_\_\_, a questo preciso riguardo, ha chiesto l'esecuzione di una perizia giudiziaria (cfr. VII). Da parte sua, lo scrivente TCA ritiene, tuttavia, che la documentazione all'inserto già contenga tutti gli elementi di valutazione oggettivi utili per vagliare la vertenza sub iudice, senza, quindi, che si riveli necessario dar seguito al richiesto provvedimento probatorio. Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito (RCC 1986 p. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b). Ora, pur non volendo seguire il parere, "estremista", manifestato dal Prof. \_\_\_\_\_ in sede di perizia giudiziaria 25 aprile 1997 (cfr. doc. \_ - inc. \_), a mente del quale l'assicurata sarebbe in grado d'esercitare qualunque genere d'attività professionale, questa Corte è dell'opinione che \_\_\_\_\_ - e su questo punto i pareri medici appaiono univoci - sia ancora in grado d'esercitare attività ausiliarie femminili, leggere da un profilo dell'impegno fisico, in cui la mano destra non esplica che una funzione ausiliaria. La ricorrente, al proposito, ha sostenuto trattarsi di "... attività del tutto ipotetiche, e per le quali in realtà non esiste alcun mercato del lavoro equilibrato, ..." (I, p. 5). Lo scrivente TCA considera, per contro, che vi sia una sufficiente offerta di occupazioni, segnatamente nel ramo impiegatizio, del commercio o dell'industria (sorveglianza, controllo), esercitabili da manodopera femminile, che implicino lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravii fisici e che, come nelle circostanze concrete, consentano, di regola, di risparmiare l'estremità superiore destra. Si deve, pertanto, ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurata, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c). Certo, non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa comporterà per \_\_\_\_\_. Ciò nondimeno, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato ancora che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere

ragionevolmente esatto per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti ivi citati; cfr., pure, STFA 10.9.1998 in re S. inedita e DTF 123 V 96 consid. 4c). Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, op. cit., p. 83). Del resto, nella sentenza inedita 12 novembre 1996 in re INSAI c. F., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante. La nostra Corte federale è pervenuta ad un'analogia conclusione, nella sentenza non pubblicata 23 marzo 1998 in re UAI c. P., fattispecie riguardante un'assicurata in grado d'esercitare unicamente delle attività leggere non comportanti il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg o l'assunzione di posizioni statiche per periodi prolungati, in particolare quella seduta, rispettivamente sollecitazioni alla colonna vertebrale.

2.3.7. Posto come il TCA non veda ragioni per dubitare che \_\_\_\_\_ sia in grado d'esercitare - a tempo pieno e con pieno rendimento - un'attività leggera di tipo ausiliario, tesi quest'ultima avvalorata dall'insieme della documentazione medica agli atti e, specificatamente, dai referti allestiti dal Prof. \_\_\_\_\_ (doc. \_ - inc. \_) e dai dottori \_\_\_\_\_ (doc. \_ e \_ - in. \_) e \_\_\_\_\_ (doc. \_ - inc. \_), si tratta ora di stabilire l'entità del reddito da invalido. Al fine di determinare il reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito annuo ammonta: per il 1992 fr. 34'000.-- per il 1993 fr. 34'500.-- per il 1994 fr. 35'000.-- per il 1995 fr. 35'000.-- Il TCA ha inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.). Un aumento è stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.), per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.) e per il 1999 (STCA 28.1.2000 in re B. C. c. INSAI). Questi parametri sono stati approvati dal TFA in diverse sentenze, in particolare in quella pubblicata in RAMI 1998 U292 pag 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.). Questa Corte ha, inoltre, stabilito che, per il personale femminile, tenuto conto delle divergenze salariali tra uomo donna emerse in diversi studi (cfr. OCST, "Salari in Svizzera e in Ticino", I dati del 1996, Lugano 1999), tale importo deve essere ridotto del 30 % (cfr. STCA del 30 aprile 1999 nella causa M. S. e sentenze ivi citate; STFA del 23 marzo 1998 nella causa L. P. [I 306/97], non pubblicata, pag. 3: salario base considerato dall'UAI fr. 26'380.-- annui, ulteriormente ridotto del 40% da parte dell'amministrazione, ciò che ha portato il TFA ad affermare che si trattava di una "... valutazione invero assai generosa se confrontata con i percentuali correttivi finora riconosciuti dalla giurisprudenza per tener conto dei fattori che possono ripercuotersi negativamente sull'utilizzazione ragionevole della residua capacità di lavoro dell'invalido ...", pag. 6). Recentemente, con sentenza 27 ottobre 1999 in re S. c. UAI [inc. n. 32.98.00038], riguardante un'assicurata ritenuta in condizione di lavorare in

attività adeguate soltanto nella misura del 50%, il TCA ha avuto ancora modo di testare - alla luce della più recente giurisprudenza emanata dal TFA in materia di reddito da invalido - la suesposta sua prassi, pervenendo, finalmente, alla conclusione che quest'ultima è senz'altro meritevole d'essere ulteriormente seguita. A notare ancora che, nell'ambito della suddetta procedura ricorsuale, l'autorità amministrativa, per il tramite di un suo orientatore professionale, ha esplicitamente riconosciuto che l'importo di fr. 24'500.-- - ritenuto, per prassi, da questo Tribunale in relazione a personale femminile costretto, per ragioni di salute, a riciclarsi in attività leggere di tipo ausiliario - rappresenta "... la cifra più vicina alla realtà della nostra regione" (cfr. STCA succitata, consid. 1.8. in fine - la sottolineatura è del redattore). Sulla scorta delle conferme scaturite dal suesposto riesame, questa Corte non vede alcun motivo per scostarsi dalla sua ormai consolidata giurisprudenza, ritenendo, quindi, che \_\_\_\_\_, con l'esercizio, a tempo pieno, di un'attività alternativa, possa realizzare un reddito annuo attorno a fr. 24'500.--. 2.3.8. Il grado d'invalidità di \_\_\_\_\_ - ottenuto confrontando i fr. 24'500.-- al reddito che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l'infortunio, e cioè fr. 34'015.-- - risulta essere del 28% (arrotondamento conforme a quanto statuito dal TFA nel considerando non pubblicato della DTF 122 V 335).

2.4. Indennità per menomazione dell'integrità 2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 121).

2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF. Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato. Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato). Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a

frase OAINF). Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione. 2.4.4. L'\_\_\_\_\_ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza. Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989, U71, pag. 221ss.). Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a). 2.4.5. In concreto, l'assicuratore LAINF convenuto ha negato all'assicurata il diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità, riferendosi all'apprezzamento manifestato dal proprio medico di fiducia, il dottor \_\_\_\_\_, spec. FMH in chirurgia, in occasione della visita di controllo 1° luglio 1998. Queste le sue considerazioni in merito: " Ein eindeutiges traumatisches Substrat liegt an der rechten Hand nicht vor. Die arthroskopischen Befunde werden zwar nicht bestritten, ihre Relevanz darf aber nicht überbewertet werden (identischer Röntgen-Befund auch an der asymptomatischen linken Hand). Klinisch kann man jedenfalls nichts Erhebliches feststellen, insbesondere nicht eine offensichtliche Instabilität. Alle Finger-Griffe sind intakt. Auch der Experte konnte am Handgelenk keine funktionelle Störung nachweisen. Das Ausmass der geklagten Schmerzen ist unso weniger plausibel, als die Trophik der Hand unauffällig ist und keine Muskelatrophie besteht (trotz angeblicher Schonung der Hand). Radiologisch sind heute beide Handgelenke unverändert seitengleich, auch rechts normale Knochen mineralisation, keine reaktiven Veränderungen, kein karpaler kollaps, keine Arthrose. Die SL-Distanz liegt noch im Normbereich. Neurologische Ausfälle haben nie bestanden. Für die "Ausstrahlungen" bis zum Nacken gibt es am Handgelenk keine Erklärung. Die im März 1998 diagnostizierte Cervico-Brachialgie war auch indirekt keine wahrscheinliche "Unfallfolge". Eine erhebliche Integritätsschaden liegt nach objektiven Kriterien auch brutto nicht vor, abgesehen davon, dass netto überhaupt keine Entschädigung möglich wäre (Kausalanteil des Vorzustandes 99%) " (doc. \_ - inc. \_ - la sottolineatura è del redattore). Da parte sua, \_\_\_\_\_ ha preteso che le venga assegnata un'IMI del 5%, fondandosi sul certificato 26 maggio 1999 del suo medico curante, il dottor \_\_\_\_\_, spec. FMH in chirurgia della mano: " ... il danno residuale permanente della suddetta è da paragonare ad una instabilità articolare del carpo a destra a causa della rottura del ligamento scafolunare destro e parzialmente del ligamento tra il semilunare e il triquetro. Una tale instabilità è considerata pure una situazione favorevole per lo sviluppo di un'artrosi. La valutazione del danno residuale permanente la valuto secondo le tabelle Suva estratte dalla Legge Federale sull'Assicurazione Incidenti del 20 marzo 1981 e dell'Ordinanza sull'Assicurazione Incidenti (OLAA) del 20 dicembre 1992 cap. 2 sez. 4: indennità in caso di non raggiungimento dell'integrità fisica art. 36 annesso tabella 6.1. Lesione dell'integrità fisica in caso d'instabilità articolare: polso instabilità moderata-grave. Una valutazione del 5% " (doc. \_). Ora, si tratta d'osservare come, già nel corso della precedente procedura ricorsuale, fossero sorti seri dubbi circa l'origine squisitamente traumatica del danno accusato dalla ricorrente a livello della mano destra. Rispondendo al quesito peritale n. 3, il Prof. \_\_\_\_\_ aveva, infatti, affermato che "nach der Schilderung des Arthroskopiebefundes ist zumindest ein erheblicher Teil der Veränderung degenerativ bedingt. Dies gilt insbesondere für die zentrale Läsion an der Fibrokartilago triangularis und für die Chondromalazie 3. Grades an den beobachteten Gelenkflächen. Auch die Lockerung der Bänder ist wohl eher degenerativ bedingt" (doc. 46, p. 5 - la sottolineatura è del redattore).

Preso visione della videoregistrazione dell'artroscopia eseguita dal dottor \_\_\_\_\_ il 18 ottobre 1995, l'esperto giudiziario aveva ancora avuto modo di precisare che: "die Arthroscopie zeigt eine sehr stark ausgefranzelte und zerschlossene Bandstruktur zwischen Skaphoid und Lunatum. Man kann aus der Arthroscopie nicht ableiten, ob diese Bandzerstörung unfallbedingt oder degenerativ entstanden ist. Ebenso sind degenerative Veränderungen in den übrigen Bandteilen des Handgelenkes festzustellen. Aus der Arthroscopie ist eine Unfallursache des aktuellen Arthroscopiebefundes nicht ableitbar" (doc. \_ - inc. \_ - la sottolineatura è del redattore). Con pronunzia 4 febbraio 1998, questa Corte - in ossequio alla giurisprudenza giusta la quale le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 lett. b-h OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, in una malattia o in fenomeni degenerativi (cfr., ad esempio, in RAMI 1989 U67 p. 160ss. consid. 3c) - aveva ammesso l'esistenza di una lesione parificata ai postumi d'infortunio, ritenendo impossibile "... concludere che la rottura del legamento sia avvenuta esclusivamente a causa di un processo degenerativo ..." (doc. \_, p. 11 - inc. \_). Il TCA ha così lasciato intendere che i disturbi accusati da \_\_\_\_\_ sono - almeno in parte - di natura morbosa, conclusione avallata, del resto, anche dal dottor \_\_\_\_\_, specialista in chirurgia della mano direttamente consultato dall'assicurata (cfr. doc. \_, p. 7s. - inc. \_). In forza dell'art. 36 cpv. 2 prima frase LAINF le rendite d'invalidità, le indennità per menomazione all'integrità e le rendite per i superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all'infortunio. Il TFA, nella DTF 113 V 54 consid. 2, ha, peraltro, stabilito che la disposizione di cui all'art. 36 cpv. 2 seconda frase LAINF concerne esclusivamente la rendita d'invalidità e, quindi, non è applicabile all'indennità per menomazione dell'integrità. In casu, la documentazione medica acquisita agli atti dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, come il reperto a livello della mano destra si trovi soltanto parzialmente in una relazione di causalità con l'infortunio dell'8 giugno 1995. Ora - pur ritenendo corretta, per ipotesi di lavoro, la valutazione espressa dal dottor \_\_\_\_\_ (cfr. doc. \_) - in applicazione della riduzione prevista dal succitato art. 36 cpv. 2 prima frase LAINF, appare evidente come la menomazione dell'integrità di cui è portatrice \_\_\_\_\_ - considerando il suo valore al "netto" - non possa affatto raggiungere il tasso minimo del 5% (cfr. cifra 1 cpv. 3 dell'Allegato 3 all'OAINF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.